Tutela: 1 momento l’individuazione artt. 10 e 11 e nozione di bene culturale

La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42)).

In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le **cose immobili e mobili** che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano **interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

In particolare, l'art. 10 – più volte modificato – individua le categorie di **beni culturali**, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di **tutela** contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice**,**tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di **protezione** (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di **conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla **circolazione**dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei **beni culturali ex lege** che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei **beni culturali appartenenti a soggetti pubblici** (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della **verifica dell'interesse culturale** di cui all'art. 12, e quella dei **beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque** **appartenenti**(co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'art. 13.

L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta.

Le ultime novità agli artt. 10 e 11 del Codice sono state apportate dall'art. 1, co. 175, della [**L. 124/2017**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124), che, in particolare, oltre a individuare una nuova categoria di cose suscettibili di essere considerate, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, beni culturali, ha elevato a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale, e dall'art. 6 della [**L. 153/2017**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;153), che ha disposto che la dichiarazione di interesse culturale di un determinato bene può comprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".

**2. Beni culturali ex lege**

L'**art. 10, co. 2,** considera beni culturali, ex lege, qualora **appartenenti a soggetti pubblici** (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

a) le **raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi**;

b) gli **archivi e** i **singoli documenti**;

c) le **raccolte librarie delle biblioteche** (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'[art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977](http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/http:/documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977;616#Art47-com2)).

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2).

**3. Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro**

Ai sensi dell'**art. 10, co. 1,** sono beni culturali le **cose** (immobili e mobili) **appartenenti** ai medesimi **soggetti pubblici** indicati al co. 2, nonché a **persone giuridiche private senza fine di lucro**, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, **che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice)**: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la **verifica dell'interesse culturale**.

In particolare, in base al **co. 4**, possono essere riconosciuti quali beni culturali:

a)     cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b)     cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c)     manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d)     carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e)     fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f)      ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g)     pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h)     siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i)      navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j)      architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Peraltro, in base all'art. 12, co. 1 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124) – le stesse cose indicate all'art. 10, co. 1, **opera di autore non più vivente** e **la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni**, sono sottoposte alle disposizioni di **tutela** – e per esse, quindi, vige la **presunzione di interesse culturale** – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

Parallelamente, dunque, in base all'art. 10, co. 5 – come modificato, da ultimo dall'art. 1, co. 175, lett. a), n. 2), della stessa [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124) – le medesime cose, qualora siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell'interesse culturale).

La **verifica dell'interesse culturale**, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC.

Al riguardo, l'art. 39, co. 2, lett. a), del [**DPCM 171/2014**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2014;171), recante il regolamento di organizzazione del Mibac, ha previsto che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, è effettuata dalla **Commissione regionale per il patrimonio culturale**, organo collegiale a competenza intersettoriale. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione.

In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. **vincolo**) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di **tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

**4. Beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti**

L'**art. 10, co. 3,**individua altri beni che sono considerati beni culturali a causa dell'**interesse particolarmente importante o eccezionale** che rivestono (**c.d. interesse qualificato**), a seguito dell'intervento della **dichiarazione di interesse culturale**.

Si tratta, in particolare, di:

a) cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche **private** con fine di lucro;

b) archivi e singoli documenti, appartenenti a **privati**, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) raccolte librarie, appartenenti a **privati**, di eccezionale interesse culturale;

d) cose immobili e mobili, **a chiunque appartenenti**, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la **dichiarazione di monumento nazionale**.

L' [art. 8 della L. 220/2016](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;220~art8) ha stabilito che tra le cose di cui all'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice rientrano anche le **sale cinematografiche**e le **sale d'essai**. La previsione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale è stata inserita nel Codice con l' [art. 6, co. 1, della L. 153/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;153~art6-com1);

d-bis) cose, **a chiunque appartenenti**, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

Tale nuova categoria è stata inserita nel Codice con l'art. 1, co. 175, lett. a), n. 1, della [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124);

e) collezioni o serie di oggetti, **a chiunque appartenenti**, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Peraltro, in base all'art. 10, co. 5 – come sostituito dall'art. 1, co. 175, lett. a), n. 2), della [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124) – le cose indicate all'**art. 10**, **co. 3, lett. a) ed e)**, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga **a meno di 70 anni**, nonché le cose indicate all'**art. 10**, **co. 3**, **lett. d-bis)**, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga **a meno di 50 anni**, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale).

In base all'**art. 13**, co. 1, la **dichiarazione di interesse culturale** accerta la sussistenza dell'interesse (particolarmente importante o eccezionale) richiesto dall'art. 10, co. 3, al fine di sottoporre il bene ai "**vincoli"** di tutela.

In base all'art. 14 – come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 175, lett. d), della [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124) –, il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato.

Per i beni di cui al co. 3, lett. d-bis) la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal competente organo centrale del Ministero. Per gli altri beni, il generico riferimento al Ministero presente nell'art. 14 è stato esplicitato dall'art. 39, co. 2, lett. b), del già citato [DPCM 171/2014](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2014;171), che ha affidato tale compito alla **Commissione regionale per il patrimonio culturale**.

La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

**5. Categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela**

L'art. 11 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. b) e g), n. 3), della [L. 124/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124) – stabilisce che taluni beni (salva la verifica o la dichiarazione di interesse culturale) sono soggetti (solo) a specifiche disposizioni di tutela, puntualmente individuate.

In particolare:

* è **vietato**, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il **distacco di affreschi**, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, co. 1), nonché il **distacco di stemmi**, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti **vestigia della Prima guerra mondiale**(art. 50, co. 2);
* è **vietato** modificare la **destinazione d'uso** degli **studi d'artista** rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni, nonché (indipendentemente dalla tipologia e dal termine indicato) rimuoverne il **contenuto**, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13 (art. 51);
* è **vietato** o sottoposto a condizioni particolari l'**esercizio del commercio** nelle **aree pubbliche aventi valore archeologico**, storico, artistico e paesaggistico di valore culturale individuate dai comuni, sentito il soprintendente (art. 52, co. 1);
* vi è l'**obbligo**, per chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di **opere di pittura, di scultura, di grafica** e di qualsiasi oggetto d'arte di **autore vivente** o la cui esecuzione risalga a **meno di 70 anni**, di consegnare all'acquirente la **documentazione che ne attesti l'autenticità** o almeno la probabile attribuzione e la provenienza (o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza) (art. 64). L'**uscita** di tali opere **non è soggetta ad autorizzazione**, ma l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale (art. 65, co. 4 e 4-bis);
* il Ministero **può concedere contributi in conto interessi** sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito, per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di **opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico** riconosciuto dallo stesso Ministero (art. 37).

La corresponsione dei contributi di cui all'art. 37 – sospesi dall'art. 1, co. 26- ter, del [D.L. 95/2012](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95) ( [L. 135/2012](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;135)), come modificato dall'art. 1, co. 77, della L. 228/2012, a decorrere dall'8 agosto 2012 (fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso [D.L. 95/2012](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95), e non ancora erogati) – sono stati ripristinati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall' [art. 1, co. 314, della L. 205/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205~art1-com314) (L. di bilancio 2018);

* è **soggetta ad autorizzazione** l'**uscita definitiva** dal territorio della Repubblica di **fotografie**, con relativi negativi e matrici, di **esemplari di opere cinematografiche**, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, di documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad **oltre 25 anni**, di **mezzi di trasporto** aventi **più di 75 anni,** e di beni e strumenti di interesse per la**storia della scienza e della tecnica** aventi **più di 50 anni** (art. 65, co. 3, lett. c));
* **non è soggetta ad autorizzazione** l'**uscita temporanea**di **mezzi di trasporto** aventi **più di 75 anni** per la partecipazione a **mostre** e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 67, co. 2).